

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del [data della decisione della Commissione]¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2 lett. a

² Queste prestazioni comprendono:

- a. gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure nell'ambito di una cura ospedaliera dispensate:
 - ^{2^{bis}}. dagli infermieri,

Art. 25a cpv. 1 e 2 primo periodo

¹ L'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura:

- a. previa prescrizione o indicazione medica;
- b. da un infermiere senza prescrizione o indicazione medica.

² I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte da un medico e da un infermiere congiuntamente sono remunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...

Minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)

¹ FF 2014 ...

² FF 2014 ...

³ RS 832.10

² I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica previa consultazione degli infermieri competenti sono remunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...

Art. 33 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Designa le prestazioni i cui costi sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o ai quali l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo secondo l'articolo 25a capoverso 1, se tali prestazioni:

- a. sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico;
- b. sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni senza prescrizione o indicazione di un medico;
- c. sono prescritte congiuntamente da un medico e da un infermiere.

Minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)

c. stralciare

Art. 35 cpv. 2 lett. d^{bis}

² Sono fornitori di prestazioni:

^{dbis} gli infermieri e le organizzazioni che li occupano;

Minoranza (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin)

Art. 40a Infermieri

¹ Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione degli infermieri, fatto salvo il capoverso 2.

² L'autorizzazione degli infermieri dipende in particolare dalla stipula di un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 55a cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 e 4

¹ Il Consiglio federale può far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone seguenti:

-
- c. gli infermieri, indipendentemente dal fatto che esercitino un'attività dipendente o indipendente;
 - d. gli infermieri che esercitano in un'organizzazione di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera d^{bis} o nel settore ambulatoriale degli ospedali di cui all'articolo 39.

² Non è subordinata all'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.

⁴ *Concerne soltanto il testo francese.*

Disposizione transitoria della modifica del ...

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., conformemente all'articolo 32 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sulle ripercussioni finanziarie della modifica di legge, con un raffronto rispetto ai sei anni precedenti l'entrata in vigore. Il Consiglio federale presenta eventuali proposte di miglioramento.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

